

Gli adempimenti veterinari nell'applicazione della legislazione alimentare delle U.E. e il rapporto con l'ordinamento giuridico italiano.

THE VETERINARY REQUIREMENTS APPLICATION OF FOOD LAW OF THE EU AND THE RELATIONSHIP WITH THE ITALIAN LEGAL SYSTEM

Carla Cerrato*, Giancarlo Ruffo**

* *Medico Veterinario, Dipendente Ente Parco Regionale.*

** *Professore Associato, Sezione di Medicina Legale e Legislazione veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.*

Riassunto

Con il presente articolo si sono voluti chiarire gli adempimenti che il medico veterinario deve applicare durante l'attività venatoria al fine di garantire ai consumatori una adeguata sicurezza alimentare.

Abstract

With this article were taken to clarify the requirements that the veterinarian must apply during hunting activities in order to ensure an adequate food safety for consumers.

Parole chiave fauna selvatica rischio norma

Keywords: wild fauna risk law

1 - INTRODUZIONE

La normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare persegue le proprie finalità attraverso:

- l'analisi del rischio,
- la responsabilizzazione di operatori e produttori nella sicurezza degli alimenti,
- la garanzia di rintracciabilità di mangimi e alimenti,
- la raccolta e l'analisi d'informazioni finalizzate all'identificazione dei rischi,
- l'adozione di pareri scientifici per supportare la politica di sicurezza alimentare,
- la netta separazione tra gestione e valutazione del rischio.

Nell'ambito di questi principi è stato stabilito (Reg. 852/2004/CE, art. 1, comma 1, lett.b) che: "...è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimenta-

re, a cominciare dalla produzione primaria..." e che devono essere considerati prodotti primari (Reg. 852/2004/CE, art.2, comma 1, lett.b): "...i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca."

Il controllo della fauna selvatica abbattuta durante l'attività venatoria e nel corso dei piani di limitazione e controllo, attuati dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti di gestione dei Parchi (Legge 157/'92, art. 19), rientra pertanto a pieno titolo nell'obiettivo di tutela dei consumatori, consentendo di verificare quali malattie risultino costantemente presenti nelle popolazioni di specie selvatiche a vita libera residenti sul territorio e quale rischio esse rappresentino per l'uomo e gli animali domestici.

Il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno prevedere un livello di attenzione differente da rivolgere alle carni di animali selvatici

abbattuti, in base alla loro destinazione, stabilendo che:

la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta rientra nelle norme previste dal Reg. 853/2004/CE in materia di igiene di alimenti di origine animale.

In particolare è previsto l'invio ad un "Centro di lavorazione", riconosciuto ai sensi del Reg. 853/2004/CE, per essere soggette ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. 854/2004/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria.

L'autoconsumo da parte del cacciatore e la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, da parte del cacciatore, direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Reg. 853/2004/CE (art. 1, paragrafo 3).

Permane comunque l'obbligo di documentare la provenienza delle carni e la negatività per la Trichinosi nelle specie sensibili, con l'assunzione da parte del dettagliante (macellai, ristoratori, ecc.) della responsabilità diretta sui prodotti che vengono acquistati, secondo le disposizioni del Reg. 178/2002/CE.

La Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome, con gli accordi ref. n°2470 e n°2477 del 9/2/2006 "Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" e "Linee guida applicative del Reg. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", ha fissato il "piccolo quantitativo" in 500 capi/cacciatore/anno per la piccola selvaggina selvatica, in "un capo intero/cacciatore/anno" per la selvaggina di grossa taglia e ha definito "ambito locale" il territorio della provincia e delle province contermini.

Il Regolamento 2075/2005/CE stabilisce norme applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, aggiornando le procedure per la ricerca del parassita nelle

carni degli animali al macello e prevedendo alcune novità per quanto riguarda le misure di controllo del parassita, quali la possibilità di individuare aree o aziende che, sulla base dell'analisi di dati epidemiologici e della sussistenza di requisiti strutturali e procedurali, possono essere riconosciuti esenti da *Trichinella* spp., o comunque considerati a rischio trascurabile per quanto riguarda la presenza del parassita, la possibilità, conseguente a quella definita al punto precedente, di superare l'obbligo della ricerca sistematica del parassita nelle carni di tutti gli animali da macello se provenienti da zone o aziende riconosciute a rischio trascurabile di presenza di *Trichinella* spp.

La fauna selvatica anche in questo caso riveste un ruolo centrale nelle finalità del legislatore comunitario, poichè viene inclusa sia nei piani di monitoraggio attuati dalle autorità competenti, con la finalità di verificare l'effettiva assenza di Trichine negli animali provenienti dalle aziende dichiarate esenti, sia nel programma di sorveglianza specifico (sempre con l'obbligo d'attuazione da parte delle autorità competenti), dal quale dipende lo "status" di "...regione a rischio trascurabile di contaminazione da *Trichinella* nei suini domestici", indispensabile per ottenere il riconoscimento ufficiale di aziende o categorie di aziende esenti da Trichine" (Reg. 2735/2005/CE: art.12, comma 2 e 3; allegato IV, capitolo II, lett.d); quanto sopra ha una rilevante ricaduta pratica sull'attività ispettiva, dal momento che "...la frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata..." (Reg. 2735/2005/CE, art. 10).

Va ricordato, inoltre, che la Comunità Europea ha fornito precise indicazioni in merito all'intensità di campionamento, ovvero il numero di animali da sottoporre a indagine sanitaria, che va determinato sulla base di 3 variabili principali:

-l'areale geografico della sub-popolazione che può mantenere in tempi indefiniti un agente patogeno (endemia);

-il numero di animali presenti nell'area;

-il grado di precisione con cui s'intende rilevare la patologia.

Un esempio emblematico della complessità che contraddistingue l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare alla fauna selvatica è rappresentato dalla specie cinghiale.

Il cinghiale (*Sus scrofa*) per la sua biologia particolarmente "plastica", la distribuzione pressochè ubiquitaria e una densità di popolazione spesso tanto elevata, da risultare incompatibile con le attività antropiche, è notoriamente ritenuto una delle specie selvatiche meno gestibili, con l'aggravante di ricoprire il ruolo, talvolta presunto più che reale, di "serbatoio" di alcune patologie anche di carattere zoonosico, quali ad esempio la Trichinosi.

Per quanto riguarda la situazione specifica del cinghiale rapportata all'infestazione da *Trichinella* spp., va fatto notare che "...i casi umani imputabili al consumo di carni di cinghiale, finora descritti nel nostro paese, sono sporadici (poco più del 6%, fino all'anno 2004) e per lo più ascrivibili al consumo di carni di cinghiali allevati in cattività ed alimentati con carcasse di volpi infestate.

Lo scarso "contributo" del cinghiale ai focolai umani va in gran parte ricondotto alla bassa prevalenza riscontrata in Italia nel cinghiale ed al costante reperimento di *Trichinella* britovi, nei cui confronti l'ungulato sembra mostrare una resistenza di specie" (da "Aspetti sanitari della gestione del cinghiale", E. Ferroglio, rivista Habitat, ott./nov. 2004).

Considerata la bassissima prevalenza, risulta evidente come solamente l'esame di tutti i soggetti abbattuti possa evidenziare l'infestazione in una popolazione di cinghiali, con la conseguenza che i monitoraggi eseguiti su campionamenti ridotti sono estremamente poco significativi ai fini dell'analisi del rischio.

A tal proposito può risultare interessante mettere a confronto i dati relativi agli esemplari abbattuti (durante l'attività venatoria e l'attuazione dei piani di controllo numerico) negli anni 2006/2007, in due regioni confinanti quali Piemonte e Valle d'Aosta, con gli esami eseguiti per la ricerca di *Trichinella* spp. nello stesso periodo:

PIEMONTE

Esami <i>Trichinella</i> spp. 1925	
Animali abbattuti	
┌ 13643 ┐	
2288	11355
↓	↓
nei piani di controllo	a caccia

VALLE D'AOSTA

Esami <i>Trichinella</i> spp. 1003	
Animali abbattuti	
┌ 1150 ┐	
357	793
↓	↓
nei piani di controllo	a caccia

I dati esposti evidenziano situazioni regionali differenti, da cui traspare una notevole "variabilità" operativa nell'effettuare il controllo del singolo capo abbattuto: nella pratica, infatti, vengono esaminati sistematicamente solo gli esemplari provenienti dai piani di contenimento numerico attuati dalle pubbliche amministrazioni (come per la regione Piemonte), per ovvi motivi di "rintracciabilità", mentre nell'ambito dell'attività venatoria il conferimento delle carcasse da sottoporre a monitoraggio dipende in larga misura dalla discrezionalità del cacciatore che appare fortemente condizionata da:

modalità di espletamento del prelievo venatorio,

tipologia di ambiente in cui si svolge l'attività venatoria,

la presenza di "centri di controllo" organizzati per la raccolta dei campioni da esaminare.

Visto l'elevato numero dei capi abbattuti durante l'attività venatoria, rispetto a quelli soppressi nei piani di controllo demografico, sarebbe auspicabile l'adozione di procedure standardizzate, appositamente dedicate alla fauna selvatica cacciata, che consentano nell'attività di campionamento il raggiungimento di livelli di significatività realmente utili ai fini dell'analisi del rischio.

BIBLIOGRAFIA

-Reg. 852/2004/CE

-Reg. 854/2004/CE

-Reg. 853/2004/CE

-Regolamento 2075/2005/CE

-2735/2005/CE

"Aspetti sanitari della gestione del cinghiale",
E. Ferroglio, rivista Habitat, ott./nov. 2004.

- attività venatoria e attuazione dei piani di controllo numerico negli anni 2006/2007, in Piemonte e Valle d'Aosta